CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 4-8-2011 N° 31147

Sequestro e confisca di beni del condannato in assenza di redditi che ne giustifichino la proprietà

31147/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/04/2011

SENTENZA N. 610/2011

REGISTRO GENERALE N. 49035/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	FRANCESCO MARZANO	- Presidente -
Dott.	GIACOMO FOTI	- Consigliere -
Dott.	FAUSTO IZZO	- Rel. Consigliere -
Dott.	UMBERTO MASSAFRA	- Consigliere -
Dott.	ROCCO MARCO BLAIOTTA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) N. IL
2) N. IL
3) N. IL
4) N. IL
5) N. IL

avverso il decreto n. 133/2008 TRIBUNALE di LATINA, del 06/11/2009 e del 11/11/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
~~lette~~/sentite le conclusioni del PG Dott. Vito Monetti, che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di sequestro e confisca e restituzione degli atti al giudice del merito per il giudizio di merito;
Sentito l'Avv. , che si è associato alla richiesta del P.G.;

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO in FATTO

1. Con sentenza del 3\11\2009 il Tribunale di Latina condannava , , , , per il delitto di cui agli artt. 73 – 80 TU 309 del 1990.

Con provvedimenti successivi del 6\11\2009 e 11\11\2009, emessi *de plano*, ai sensi dell'art. 12 *sexies* D.L. 306\1992, il Tribunale disponeva il sequestro (il 6\11\09) e la confisca (il 11\11\09) di numerosi beni degli imputati condannati.

Avverso la sentenza di condanna proponevano appello gli imputati; in particolare il , il ed il lamentavano anche la illegittimità dei provvedimenti ablativi adottati.

Con ordinanza del 26\10\2010, la Corte di Appello di Roma, rilevato che l'impugnazione delle predette ordinanze non poteva essere oggetto di appello, in quanto non adottate in corso di dibattimento, né essendo statuizioni contenute nella sentenza; che non erano impugnazioni di provvedimenti del giudice dell'esecuzione o della prevenzione; qualificate le impugnazioni come ricorso per cassazione contro provvedimenti abnormi, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità.

2. Nei motivi di impugnazione, con censure sostanzialmente analoghe, i ricorrenti lamentano la illegittimità delle ordinanze, in quanto emesse dopo la pronuncia della sentenza e senza alcun contraddittorio; inoltre i vincoli erano stati adottati in assenza dei presupposti di legge e di un'adeguata motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

3. I ricorsi per cassazione, così qualificati dalla Corte di Appello di Roma, sono fondati in relazione alla disposta confisca; sono invece infondati in relazione al sequestro.

3.1. Va premesso che in data 3\11\2009 il Tribunale di Latina ha condannato gli attuali ricorrenti per traffico di stupefacenti (artt. 73-80 T.u. 309\ del 1990).

Successivamente alla deliberazione della sentenza, in accoglimento di una richiesta del P.M. formulata in data 22\10\2009, ai sensi dell'art. 12 *sexies* D.L. 306 del 1992,

ha prima sequestrato numerosi beni intestati agli imputati (ord. 6\11\2009) e, successivamente, ne ha disposto la confisca (ord. 11\11\2009).
Tali provvedimenti sono stati adottati in camera di consiglio, *de plano*, senza alcuna preventivo contradditorio tra le parti; probabilmente per porre rimedio ad una dimenticanza in cui il Tribunale era incorso all'atto della deliberazione della sentenza.

3.2. Ciò premesso va osservato che questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che la confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'articolo 12 *sexies* d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. in 356 del 1992), può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione, che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale (Cass. SS.UU. Sez. U, Sentenza n. 29022 del 30/05/2001 Cc. (dep. 17/07/2001), Derouach, Rv. 219221).
Pertanto l'intervento del giudice dell'esecuzione, sul presupposto dell'intervenuto giudicato, ha una funzione suppletiva del mancato esercizio dei poteri da parte del giudice della cognizione.
Quanto alle modalità di esercizio di tali poteri, da parte del giudice del merito, in un caso analogo a quello per cui si procede, questa Corte ha statuito che "È abnorme il provvedimento con cui il giudice, dopo che ha emesso la sentenza d'applicazione della pena su richiesta delle parti e prima che detta sentenza passi in cosa giudicata, dispone la confisca di cui all'art. 12 *sexies* D.L. n. 306 del 1992" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 41218 del 02/10/2008 Cc. (dep. 05/11/2008), Barchi, Rv. 242413).
Invero tale confisca, costituente una misura di sicurezza atipica (cfr. Cass., Sez. Un. 19 gennaio 2004 n. 920), può essere disposta *de plano* dal giudice dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt, 676 e 667 cod. proc. pen., comma 4, ma sul presupposto dell'intervenuto giudicato.
Quando, invece, tale presupposto difetti, il provvedimento, all'esito del giudizio, può essere adottato solo con sentenza, previo preventivo contradditorio.
Ne consegue che la deliberazione della confisca, adottata dal Tribunale di Latina con l'ordinanza del 11\11\2009 (emessa ad integrazione del provvedimento di sequestro del 6\11\2009), dopo l'emanazione della sentenza (del 3\11\2009) ed in assenza di un "giudicato", costituisce provvedimento abnorme essendo tale, non solo quell'atto che, per la sua singolarità, non è inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale,

ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass., Sez. Un, 9 luglio 1997, n. 11, rv. 208221; Cass. Sez. 3, 21 febbraio 1997, Cazzaniga ed altro; Cass., Sez. 1, 11 giugno 1996, P.M. in proc. Settegrana; Cass., Sez. 5, 13 gennaio 1994, P.M. in proc. Marino ed altro).

Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della confisca deliberata con l'ordinanza del 11\11\2009.

3.3. Diverso è il discorso relativo al provvedimento di sequestro adottato con l'ordinanza del 6\11\2009.

Va ricordato che la condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, (conv. in L. 356 del 1992, tra i quali il delitto di cui agli artt. 73-80 T.U. 309 del 1990), comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché sia provata, da un lato, l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi dell'attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Tale confisca costituisce una misura di sicurezza atipica disposta, come già detto, o dal giudice del dibattimento ovvero dal giudice dell'esecuzione.

In vista dell'applicazione della misura è consentito, ai sensi del quarto comma dell'art. 12 *sexies* e del secondo comma dell'art. 240 cod. pen., disporre il sequestro dei beni oggetto della prevedibile futura confisca.

La misura cautelare può essere disposta non solo nelle indagini, ma anche nel corso del dibattimento ed anche dopo la deliberazione della sentenza (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32700 del 20/04/2006 Cc. (dep. 03/10/2006), Savini, Rv. 234806).

Pertanto, tale potere è stato legittimamente esercitato dal Tribunale, su richiesta del P.M. (del 22\10\2009) pur dopo la pronuncia della sentenza.

Infatti, l'art. 91 delle disp. att. cod. proc. pen., nel determinare la competenza del giudice in relazione alla adozione delle misure cautelari, prevede che "..... *dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato*".

Ne consegue che, essendo gli atti processuali, dopo la deliberazione della sentenza, ancora nella disponibilità del Tribunale, quest'ultimo era legittimato all'adozione della misura cautelare reale.

3.4. Quanto alla motivazione del provvedimento di sequestro, il Tribunale, dopo avere richiamato il contenuto della sentenza di condanna ed il grave coinvolgimento degli imputati per il delitto di cui agli artt. 73-80 T.U. 309 del 1990, ha evidenziato come dagli atti emergesse la prova della origine illecita dei beni oggetto di sequestro ed, in ogni caso, l'assoluta sproporzione del loro rilevante valore rispetto ai redditi dichiarati e non altrimenti giustificata.

Ciò premesso, va rammentato che questa Corte, con consolidato orientamento, ha statuito che la confisca prevista dall'art. 12 *sexies* ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "*fumus commissi delicti*", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "*periculum in mora*", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19516 del 01/04/2010 Cc. (dep. 24/05/2010), Barilari, Rv. 247205).

Orbene, con motivazione esente da vizi logici, quanto al "*fumus*", il giudice di merito ha richiamato il contenuto della sentenza di condanna.

Quanto al "*periculum*" ha evidenziato come l'assenza di redditi leciti dichiarati dagli imputati, proporzionati rispetto al valore dei beni posseduti, rendesse ingiustificata la titolarità degli stessi.

La coerenza e logicità della motivazione, sul punto, rende quindi insindacabile in questa sede di legittimità il provvedimento di sequestro impugnato.

Alla luce di quanto esposto, si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento di confisca adottato l' 11\11\2009; mentre vanno rigettati i ricorsi relativamente all'ordinanza di sequestro del 6\11\2009.

P.Q.M.

La Corte **annulla senza rinvio** il provvedimento di confisca delle cose sequestrate. **Rigetta nel resto** i ricorsi.

Così deciso in Roma il 7 aprile 2011

Il Consigliere estensore
dott. Fausto IZZO

Il Presidente
Dott. Francesco MARZANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 4 AGO. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni Ruello